



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

III Sezione Civile

In persona del giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

(come riformato dall'art. 53 comma 2 d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008)

nella causa iscritta al **R.G. n. 12924/2013** promossa da:

[REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore

-avv. A. Agosto-

-ricorrente in opposizione-

contro

[REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore

-avv. D. Adamo e avv. A. Anselmi-

-convenuta opposta-

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che il Tribunale di Chiavari in data 02.08.2012 emetteva decreto ingiuntivo n. 481 con il quale intimava a [REDACTED] srl il pagamento in favore di [REDACTED] srl della somma di euro 20.954,78, oltre gli interessi e le spese di procedura, a titolo di utilizzo di aree site in Loc. Terrarossa di Carasco n. 3 A -di cui [REDACTED] srl era conduttrice (docc. 1 e 2)- e di servizi accessori allo sfruttamento delle aree stesse come da fatture allegate al ricorso, oltre interessi e spese di procedura;

rilevato che [REDACTED] srl proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo che le tre fatture relative all'anno 2012 (fatture nn. 14,17,18/2013) erano state pagate, mentre, circa tutte le altre fatture di cui al ricorso monitorio, relative al periodo 2011, ella non era legittimata passiva. Infatti, la



opponente afferma che solo in data 26.01.2012 le aree venivano locate a [REDACTED] (come risulterebbe dal doc. 12), mentre, circa il periodo anteriore, assume in sintesi che: l'intera area era condotta in locazione da [REDACTED] in virtù di due contratti di locazione del 2007 e 2008 stipulati rispettivamente con BE.I [REDACTED] sas di N [REDACTED] & Ce [REDACTED] sas di [REDACTED] & C (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio); in tali aree avevano le loro sedi operative varie società, tra cui Se [REDACTED] srl, tutte socie di [REDACTED]; con contratto in data 09.11.2010 M [REDACTED] acquistava da S [REDACTED] srl un ramo di azienda in località Terrarossa 3A; in tale negozio si cedeva il contratto di locazione relativo al capannone di cui ai civici nn. 1-16 e alle aree pertinenziali antistanti detti civici (doc. 2); detto contratto locativo non ricomprendeva le aree lungofiume, le quali continuavano ad essere condotte in locazione da S [REDACTED] srl (come emerge anche dal doc. 3) e non utilizzate da M [REDACTED]; anche [REDACTED] era consapevole che conduttrice di tali spazi era S [REDACTED], con la quale sola aveva un rapporto locativo, in quanto le medesime fatture venivano dapprima emesse verso questa società e solo successivamente al fallimento di S [REDACTED] srl nonché al diniego nei confronti di [REDACTED] di ammissione dello stato passivo (doc. 3), venivano inoltrate a [REDACTED]. Conseguentemente, risultando S [REDACTED] conduttrice fino a gennaio 2012 delle aree oggetto delle fatture, [REDACTED] non era legittimata passiva. Pertanto, la opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo;

rilevato che [REDACTED] srl si costituiva in giudizio, eccependo che da fine 2010 M [REDACTED] ha utilizzato non solo le aree ottenute in godimento per mezzo della cessione del ramo di azienda da S [REDACTED] ma anche di tutte le aree di uso comune concesse in locazione a [REDACTED] con i già citati contratti subb 1 e 2 fascicolo monitorio, cosicché le cifre con il ricorso per decreto ingiuntivo erano da Mecnautica dovute;

Ritenuto, quanto alle fatture nn. 14,17,18 del 2013, che è pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell'attuale opponente (cfr. doc. 19 M [REDACTED] e riconoscimento di [REDACTED] nella memoria difensiva 19.09.2014 a pag. 17);

ritenuto, circa le altre fatture concernenti l'anno 2011, che:

- *“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova*



dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. 5915/2011, conforme a Cass. 5071/2009 e 17371/2003);

- [redacted] agisce, pur non qualificandolo espressamente, in base ad un titolo contrattuale. Ciò si desume dalle seguenti allegazioni della opposta: ella fa riferimento a pag. 2 del ricorso monitorio ad "accordi verbali" tra [redacted] e Me [redacted] in base ai quali M [redacted] poteva usufruire di porzioni esterne all'area sia dei servizi accessori, a pag. 9 della comparsa al fatto che dal 2010 "si consentì" che M [redacted] usasse le aree di uso comune, a pag. 12 ad un "diverso titolo" in base al quale S [redacted] e M [redacted] utilizzavano le aree esterne, che non poteva essere ravvisato in un comodato, a pag. 16 alla indicazione di M [redacted] quale soggetto "di fatto sublocataria";

- tale titolo, pur non precisamente qualificato da [redacted] pare riconducibile alla locazione, atteso che [redacted] stessa nella sopra citata pag. 2 del ricorso monitorio individua i servizi come accessori rispetto all'uso degli spazi -il quale assumerebbe quindi la connotazione di causa principale del negozio-, che fa riferimento a pag. 16 della comparsa alla qualità di sublocataria di M [redacted], e che procede alla riemissione delle fatture relative al periodo 2012 in termini di "affitto aree" (doc. 17 opponente);

- tuttavia, [redacted] non ha provato l'esistenza di tale titolo, come invece era suo onere in base al principio sopra riportato e alla distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. S.U. 13533/2001);

- infatti, ella non ha prodotto alcun documento che concreti un contratto, né di locazione, né di diversa natura; neppure ha offerto la prova testimoniale dell'accordo tra [redacted] e M [redacted], in quanto l'unico capitolo formulato relativamente all'uso delle aree esterne (capitolo n. 5 "vero che tra M [redacted] e S [redacted] vi furono accordi sull'utilizzo di aree esterne e di lungo fiume in località Terrarossa"), appare generico per difetto -in via assorbente di ogni altro rilievo- di contestualizzazione temporale, nonchè irrilevante poiché concerne un accordo tra S [redacted] e M [redacted] e non tra quest'ultima e [redacted], cosicché esso non varrebbe a provare il titolo verso l'opponente; infine, non v'è dubbio alcuno che il titolo non possa ravvisarsi nel contratto di locazione del 2006 ceduto a M [redacted] da S [redacted] con il contratto di cessione di ramo di azienda di cui al doc. 2 opponente, in quanto è pacifico in base alle deduzioni di [redacted] stessa che trattasi di



spazi diversi (cfr. pagg. 7 punto 3 e ss. Ciò rende peraltro superflua l'istanza di [redacted] di ordinare a Me [redacted] l'esibizione di tale contratto di locazione);

- ancor meno [redacted] allega e offre la prova dei termini del negozio, in quanto non deduce né il momento (facendo solo un generico riferimento "a partire dalla fine del 2010", cfr. pag. 7 comparsa), né il corrispettivo pattuito per il godimento delle aree (assumendo semplicemente che M [redacted] "avrebbe dovuto corrisponderle ... importi calcolati perlomeno secondo le tariffe che quest'ultima applicava ai suoi singoli soci", cfr. pag. 9);

- ne discende che [redacted] secondo il principio che regola l'onere probatorio nel giudizio di opposizione sopra riportato -ove la parte opposta è attrice in senso sostanziale-, non ha dato prova del titolo fondante la propria richiesta verso Me [redacted] cosicché il decreto ingiuntivo va revocato;

ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il dm 55/2014 e avuto riguardo allo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00;

PQM

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione ed istanza disattesa, così decide:

1) in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 481/2013 del Tribunale di Chiavari;

2) condanna Società [redacted] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in euro 111,00 per esborsi ed euro 3.235,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Genova, 14.01.2016

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Gabriel

